



Focus on

***LEGGE DI BILANCIO 2018:
COSA CAMBIA IN BOLLETTA?***

Aprile 2018

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona

redazione@iusletter.com



La legge di bilancio del 2018 ha introdotto, con specifico riferimento alle società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas e servizi idrici, all'articolo 1 commi 4-10, nuove *Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici* – cd. “maxibollette.

In particolare, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di prescrizione. All'art. 1 comma 4 viene infatti stabilita una riduzione – da cinque a due anni – del termine di prescrizione. Più precisamente *“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese (...) o i professionisti, (...) e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera (...)”* e continua prevedendo la possibilità di sospendere i pagamenti al venditore *“in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni”*.

Il Legislatore è, in altri termini, intervenuto sul **periodo di prescrizione dei crediti** vantanti dalle aziende fornitrici di energia, riducendolo da cinque a due anni: secondo quanto emerso in sede di discussione preliminare e suggerito dalla stessa epigrafe dell'articolo 1.4-10, la nuova previsione ha lo scopo di proteggere alcune categorie di soggetti, con particolare riferimento ai consumatori domestici e alle microimprese (intese come tali quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro - Raccomandazione 2003/361/CE), dal rischio di vedersi fatturati importi di entità superiore al consueto.

Le disposizioni appena introdotte, tuttavia, non troveranno applicazione in tutti quei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile alla responsabilità accertata dall'utente finale.

La nuova disciplina entrerà in vigore in periodi differenti a seconda del mercato energetico interessato e, più precisamente, vedrà coinvolte le bollette del settore elettrico con scadenza al 1° marzo 2018 per poi coinvolgere il mercato del gas, a partire dal 1° gennaio 2019 e, solo nel gennaio 2020, interesserà il settore idrico.



Cosciente della portata innovativa di quanto contenuto nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 il Parlamento ha altresì previsto l'intervento dell'**Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente** – in forza del potere conferitole di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera elettrica e del Gas naturale (L. 481/95 e s.m.i.) – *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” al fine di definire “le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto”*.

La predetta disposizione normativa è quindi stata oggetto di una prima analisi da parte dell'ARERA (già AEEGSI - Autorità che opera nel settore energetico e che ha il compito di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera elettrica e del Gas naturale) con la Deliberazione del 22 febbraio 2018 n. 97/2018/R/Com.

Nella redazione della Deliberazione in parola l'Autorità ha considerato, in merito alla fattispecie delle **“maxibollette”** che, nella maggioranza dei casi, le stesse sono riconducibili, a tre ipotesi tipiche: ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione al cliente finale (cd. Blocco della fatturazione), ritardi nella fatturazione di conguagli derivati da rettifiche comunicate tempestivamente dai distributori territorialmente competenti (cd. Ritardo di conguaglio) e, infine, conguagli derivanti dalla mancata lettura del misuratore che portano, anche dopo svariati anni, a rettifiche dei consumi (cd. Rettifiche tardive dei dati di misura).

Le **“maxibollette”**, pur avendo una genesi differente e meglio esaminata dall'Autorità nella prima parte della delibera, hanno il comune effetto di generare una fatturazione **“superiore al consueto”**. Tuttavia, a seconda che si tratti di semplice ritardo nella fatturazione di importi mai fatturati, ovvero che si tratti di fatturazione a conguaglio contenente rettifiche di importi già oggetto di una prima fatturazione, il regime di disciplina è differente.

Nella prima ipotesi, all'interno del quale rientra la casistica del blocco di fatturazione già accennato, il legislatore è semplicemente intervenuto nella disciplina della prescrizione dei crediti derivanti dalla fornitura, riducendola da cinque a due anni.



Differente, e più articolata, è la procedura descritta all'interno della legge di bilancio e legata al tema dell'emissione di fatture a conguaglio relative a periodi superiori ai due anni: al cliente finale è concessa la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture.

In particolare, si potrà ricorrere a tale rimedio a patto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto – a carico del venditore – un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo e lo stesso cliente finale abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'ARERA. La sospensione del pagamento delle fatture perdurerà fintantoché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Inoltre, in caso di pagamento, il cliente finale avrà diritto entro tre mesi – all'esito della verifica sulla condotta del venditore – ad ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di indebito conguaglio.

Risulta chiaro come le situazioni prese in considerazione siano radicalmente diverse tuttavia, ad accomunare le fattispecie vi è il periodo biennale utilizzato dal legislatore per identificare da un lato, il nuovo regime di prescrizione e, dall'altro, la sospensione del versamento del corrispettivo.

Il testo della delibera, pur riconoscendo da subito la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio e l'obbligo del venditore ad emettere il documento di fatturazione conseguente a rettifiche con tempistiche prestabilite, riconosce la necessità di una riflessione più accurata.

In questo senso, la deliberazione 97/2018/R/Com rappresenta un primo passo di un procedimento ben più articolato, atteso che è la stessa delibera, all'art. 4, a riconosce la necessità di *“avviare un procedimento per la completa definizione, relativamente al settore dell'energia elettrica e del gas naturale, degli interventi necessari all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, commi 4-7, della legge di bilancio 2018*

a) siano identificate le tipologie di clienti finali rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2018 definendo le modalità per la loro individuazione nonché siano valutate le necessità di adeguamento della regolazione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;



b) siano analizzati i primi effetti delle disposizioni per il settore elettrico in tema di indennizzi automatici, anche ai clienti finali, in relazione alla capacità delle imprese distributrici di acquisire dati effettivi di prelievo, nonché siano valutate le esigenze di eventuali specifici interventi mirati a rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di mancata acquisizione e messa a disposizione di dati effettivi di prelievo di energia elettrica per periodi prolungati;

c) siano definite opportune modalità di allocazione delle partite inerenti al settlement di cui al TIS nei casi in cui l'utente del dispacciamento richieda la correzione di eventuali rettifiche tardive oggetto di fatture di trasporto e di dispacciamento per le quali si è determinata l'applicazione della prescrizione, mantenendo inalterata l'attuale regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, nonché siano definite opportune modalità di gestione dei conguagli di corrispettivi emersi in esito alle sessioni di aggiustamento di cui al TISG, oggetto di fatture per le quali si siano determinate le condizioni di applicazione delle misure protettive di cui alla legge di bilancio 2018'.

Nello svolgimento del predetto procedimento, che dovrà complessivamente concludersi entro il 31 dicembre 2018, si avrà modo di comprendere appieno la vastità effettiva della normativa in esame.

Davide Gavazzeni

Associate

Team Utilities

d.gavazzeni@lascalaw.com

